



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 54

della Giunta comunale

OGGETTO: Attività propedeutiche allo svolgimento della gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento. Delega alla stazione appaltante per la definizione del congruo valore economico da attribuire ai tratti di rete realizzate dal comune nell'ambito di lottizzazioni con oneri di urbanizzazione a scomputo.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **sei** del mese di **luglio**, alle ore 19.15, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Attività propedeutiche allo svolgimento della gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento. Delega alla stazione appaltante per la definizione del congruo valore economico da attribuire ai tratti di rete realizzate dal comune nell'ambito di lottizzazioni con oneri di urbanizzazione a scomputo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con d.lgs. n. 164/2000 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di apertura al mercato e alla concorrenza nel settore del gas naturale; detta norma è stata successivamente novellata con D.L. n. 145/2013 per quanto riguarda l'art. 15 inerente al servizio di distribuzione del gas naturale;
- con decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226 è stato adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- nell'ambito della gara di assegnazione della concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale, l'art. 34 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n.20, oltre a stabilire che il servizio stesso deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia;
- con deliberazione n. 58 del 30/06/2014 della Giunta comunale, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia Autonoma di Trento (APRIE) è stata delegata dal Comune a svolgere le seguenti attività:
 1. *acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) al gestore uscente e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;*
 2. *calcolo del VR previsto dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle Linee Guida approvate del Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso;*
- il riconoscimento dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione del gas costituisce la base per la corretta definizione del valore di rimborso (VR) spettante al gestore uscente per la quota di impianto riferita alla sua proprietà;
- a seguito della citata delega intercorsa nel 2014, APRIE ha provveduto, fra l'altro, a verificare i dati comunicati dal gestore ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 226/2011 concernenti lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas e delle proprietà dei singoli tratti di rete. Da tale verifica sono emerse alcune criticità legate alla corretta rappresentazione dell'assetto proprietario dei tratti di rete; tali criticità sono state indicate in specifiche note che APRIE ha trasmesso al Gestore e riguardano osservazioni inerenti l'ipotesi di quanto comunicato dal Gestore il quale ritiene che l'intera consistenza delle reti sul territorio comunale sia riconducibile alla sua proprietà; infatti APRIE ha messo in evidenza che alcuni tratti di rete sono stati realizzati nell'ambito delle seguenti lottizzazioni con scomputo oneri di urbanizzazione:

- ✓ **Lottizzazione “Area residenziale L1”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 15/05/2012, n. 15 e regolata dalla convenzione rep. n. 485 del 24.10.2012;**
- ✓ **Lottizzazione “Area residenziale L2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 26/03/2010, n. 3 e regolata dalla convenzione rep. n. 472 del 3.08.2010 e modificata con convenzione rep. n. 487 del 08.01.2014;**
- ✓ **Lottizzazione S1 “Area produttiva località Broletti”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 30/06/1999, n.13 e regolata dalla convenzione n. 388 del 19.07.2001;**
- ✓ **Lottizzazione S3 “Comparto 1 del Piano attuativo ai fini speciali in loc. Roaro”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 24/02/2005, n. 9 e regolata dalla convenzione rep n. 431 del 24.02.2005;**
- ✓ **Lottizzazione Tecnocoster “Piano di lottizzazione ambito 2”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 20/12/2007, n. 41 e regolata dalla convenzione n. 455 del 10.03.2008.**
- tali tratti di rete sopra elencati, la cui lunghezza ammonta a circa 980 metri, dovrebbero essere ascritti tra i cespiti comunali per effetto di quanto previsto dall’art. 18 delle Linee guida di cui al D.M. 22 maggio 2014 *“nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del Comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d’ambito, a meno di disposizioni diverse presenti negli atti di concessione”*. Sulla base di quanto previsto dalle citate linee guida e sulla scorta di quanto assunto dalla più recente Giurisprudenza di merito (TAR Veneto, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 32 a conferma di TAR Veneto, sez. I, 21 febbraio 2017, n. 181), il Comune potrebbe rivendicare la proprietà di tali tratti di rete gas. In casi analoghi, con parere del 18 febbraio 2021 in risposta all’istanza presentata dal Comune di Levico Terme, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha ribadito che le reti realizzate dal gestore nell’ambito delle lottizzazioni, per le quali è stata stipulata convenzione di lottizzazione soggetta a trascrizione, sono riconducibili alla proprietà del Comune e possono esser cedute;
- anche il gestore rivendica la proprietà di tali tratti di rete con la motivazione che i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, hanno incaricato lo stesso, quale titolare del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, dell’estensione delle reti nei tratti interessati, secondo specifici atti sottoscritti per l’allaccio delle utenze.

Considerato che.

- vi è la possibilità di addivenire alla stipula di un atto transattivo con il gestore al fine di perseguire il migliore interesse per tutti i soggetti coinvolti ed evitare l’avvio di contenziosi in merito al corretto riconoscimento del regime proprietario per dei limitati tratti di rete realizzati nell’ambito delle predette opere, in ragione del fatto che lo sviluppo della rete realizzata sul territorio comunale ammonta complessivamente a circa 9 chilometri;
- la destinazione d’uso dei tratti di rete in oggetto resta vincolata al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale indipendentemente dalla titolarità della nuda proprietà.
- è opportuno delegare APRIE, in possesso delle necessarie risorse e competenze tecniche, a determinare il congruo valore di indennizzo che il gestore potrebbe corrispondere al Comune nel caso in cui quest’ultimo rinunciasse a coltivare il riconoscimento effettivo della proprietà dei tratti di rete.
- la determinazione del congruo valore di indennizzo potrà essere effettuata prendendo a riferimento i dati tecnici risultanti dallo stato di consistenza inviato dal Gestore ai sensi

dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 226/2011 e dalle convenzioni assunte dal Comune.

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Evidenziato che , ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere favorevole di regolarità contabile, espresso in modo favorevole dal Vice-responsabile del Servizio Finanziario;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, al fine di consentire l'avvio delle procedure della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione nell'ambito unico provinciale;

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale, unanimi,

D E L I B E R A

1. di delegare il Servizio grandi derivazioni idroelettriche e distribuzione gas dell'Agenzia per le risorse idriche e l'energia (APRIE), alla determinazione del congruo valore di indennizzo spettante al Comune nel caso in cui quest'ultimo rinunciasse a coltivare il riconoscimento effettivo della proprietà dei tratti di rete, secondo il criterio meglio specificato in premessa.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con votazione unanime, al fine di consentire l'avvio delle procedure della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione nell'ambito unico provinciale;
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 07/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana